



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 7.1.2009  
COM(2008) 896 definitivo

2006/0006 (COD)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE  
AL PARLAMENTO EUROPEO**

**in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE**

**relativa alla**

**posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale**

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE  
AL PARLAMENTO EUROPEO**

**in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE**

**relativa alla**

**posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale**

**1. ITER PROCEDURALE**

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [documento COM(2006) 16 def. - 2006/0006(COD)]:	31 gennaio 2006
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	26 ottobre 2006
Data del parere del Parlamento europeo, prima lettura:	9 luglio 2008
Data di trasmissione della proposta modificata:	15 ottobre 2008
Data di adozione della posizione comune:	17 dicembre 2008

**2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE**

L'obiettivo della proposta di regolamento di applicazione è quello di completare il processo di aggiornamento delle norme esistenti in questo campo, sostituendo quindi l'attuale regolamento di applicazione<sup>1</sup>. In particolare mira a definire le procedure di applicazione concreta delle disposizioni del regolamento di base (CE) n. 883/2004<sup>2</sup> per tutti gli attori: le persone assicurate, i datori di lavoro, le istituzioni di sicurezza sociale e le autorità competenti degli Stati membri. La proposta si basa sugli articoli 42 e 308 del trattato CE e richiede l'unanimità.

La proposta completa la modernizzazione realizzata mediante il regolamento di base e mira a migliorare le procedure attuali mediante la semplificazione e la chiarificazione. La proposta chiarisce inoltre i diritti e gli obblighi dei vari attori. In ogni sua parte le procedure ed i processi nuovi e strutturati del regolamento consentono una migliore cooperazione tra istituzioni e promuovono la trasparenza e la fiducia reciproca. Questa migliore cooperazione è sostenuta da un nuovo sistema di scambio di dati elettronici tra gli Stati membri che aumenta l'efficienza e la precisione.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1).

<sup>2</sup> GU L 166 del 30.04.2004, versione rettificata in GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1.

### **3. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE**

#### **3.1 Osservazioni sulla posizione comune del Consiglio**

La posizione comune del Consiglio accoglie un numero significativo di emendamenti proposti dal Parlamento e incorporati nella proposta modificata della Commissione. La Commissione ha accolto tutti gli emendamenti del Parlamento europeo, ad eccezione degli emendamenti 26 e 55.

La valutazione positiva della posizione comune del Consiglio da parte della Commissione si basa su un'attenta valutazione delle disposizioni alla luce dei quattro principi di base della proposta della Commissione:

- organizzazione di una cooperazione più efficace e più stretta tra le istituzioni della sicurezza sociale in modo da consentire a tutti gli attori di beneficiare dalla modernizzazione del regolamento (CE) n. 883/04;
- semplificazione del regolamento di applicazione;
- miglioramento della trasparenza delle procedure finanziarie tra le istituzioni e nel rispetto delle persone coperte dal regolamento;
- flessibilità ed efficacia nella fissazione delle regole.

La Commissione apprezza l'impegno del Consiglio ad accogliere nel modo più completo possibile gli emendamenti del Parlamento europeo. La maggioranza di essi è stata accolta nella sostanza. Le differenze rimanenti riguardano la formulazione e la terminologia a causa della necessità di garantire la coerenza in tutto il regolamento. Visti la durata del processo di negoziazione (sei presidenze), la complessità e il numero di disposizioni, sotto l'ultima presidenza è stato effettuato un controllo completo del testo. La Commissione sostiene completamente questo esercizio di "ripulitura", in quanto mira a garantire la coerenza in tutto il testo e a migliorare la certezza giuridica.

Altre differenze riguardano gli aspetti tecnici, in particolare per quanto riguarda i requisiti tecnologici per lo scambio elettronico di dati. Gran parte dei cambiamenti risultano dal lavoro degli esperti in questo campo, ad esempio la definizione di un "punto di contatto elettronico" nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), l'allegato IV e l'istituzione di un periodo transitorio per gli scambi di dati elettronici nell'articolo 96. La Commissione sostiene queste modifiche tecniche.

In generale la Commissione ritiene che la stragrande maggioranza delle modifiche apportate dal Consiglio contribuiscano a migliorare i processi e le procedure in modo da fornire le prestazioni in modo più veloce ed efficiente (si veda in particolare l'articolo 2, paragrafo 1; l'articolo 3, paragrafo 2, gli articoli da 3 a 7 e gli articoli 16, 17, 28, 35, 44 e 90 riguardanti l'informazione). Le modifiche chiariscono ulteriormente i ruoli e le responsabilità dei vari attori (ad esempio l'articolo 14 sul distacco dei lavoratori, l'articolo 26 sulle cure programmate, l'articolo 56 sulle prestazioni di disoccupazione e l'articolo 88 sugli esami medici e i controlli amministrativi). La Commissione ritiene inoltre che il testo della posizione comune del Consiglio mantenga il delicato equilibrio tra diritti e obblighi degli individui rispetto alle prerogative delle istituzioni della sicurezza sociale e delle autorità competenti.

### **3.2 Emendamenti del Parlamento europeo accolti per intero, in parte o in linea di principio nella proposta modificata e integrati per intero, in parte o in linea di principio nella posizione comune**

Il Consiglio ha potuto accogliere, completamente o in parte, 145 dei 162 emendamenti inclusi nella proposta modificata della Commissione, vale a dire gli emendamenti: 2, 4, 5, da 7 a 8, 12, 14, da 17 a 25, da 27 a 34, da 36 a 47, da 49 a 54, da 56 a 71, da 73 a 78, da 80 a 88, da 90 a 107, da 109 a 132, da 134 a 146, 147 (prima parte), 148 (prima parte), 149 e da 152 a 162.

Il Consiglio ha inoltre accolto, riformulandoli, gli emendamenti 3, (nuovo considerando 8 *bis*), 6 e 9 (definizioni di "punto d'accesso" e " messaggio elettronico standardizzato"), 10 (riferimento ai disabili insieme al riferimento agli anziani), 11 (regole riguardanti gli scambi tra istituzioni), 15 (scambio di dati personali tra amministrazioni nazionali e tutela di tali dati), 16 (regole sugli scambi tra beneficiari e istituzioni), 26 (applicazione provvisoria della legislazione e concessione provvisoria delle prestazioni), 28 (accordi amministrativi tra due o più Stati membri), 48 (procedura per l'applicazione dell'articolo 13 del regolamento di base), 72 (termine per la risposta ad una richiesta di autorizzazione di cure mediche in un altro Stato membro), 97 e 98 (disposizioni supplementari per il calcolo delle prestazioni).

### **3.3 Emendamenti del Parlamento europeo non integrati nella proposta modificata e non inseriti nella posizione comune del Consiglio**

- Emendamento 15 (articolo 3, paragrafo 2) - scambio di dati personali tra amministrazioni nazionali e tutela di tali dati – per quanto riguarda il riferimento alla direttiva 95/46/CE relativa al trattamento dei dati personali e il contenuto dell'allegato IV al regolamento (CE) n. 883/04.
- Emendamento 26 (articolo 6, paragrafo 4) – sebbene concordi sull'articolo, il Consiglio e la Commissione erano del parere che fosse necessario chiarire ulteriormente il testo come stabilito nell'articolo 6, paragrafo 5 della posizione comune.
- Emendamento 55 (articolo 19, paragrafo 2) - questo emendamento prevede che il certificato che determina la legislazione applicabile indichi il salario dichiarato dal datore di lavoro. Il Consiglio condivide il parere della Commissione che ciò va oltre le informazioni necessarie ai fini della sicurezza sociale e gli obiettivi del regolamento.

### **3.4 Differenze principali tra la proposta modificata della Commissione e la posizione comune del Consiglio**

- Scambio elettronico di dati: in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 2, il Consiglio ha chiarito in una nuova disposizione (articolo 96) la possibilità di un periodo transitorio per gli scambi elettronici di dati tra istituzioni degli Stati membri e ha fissato i termini massimi. La Commissione sostiene questo punto in quanto risponde alle esigenze di alcuni Stati membri di prepararsi e garantisce nel contempo che i benefici dello scambio elettronico non siano rinviati oltre una data concordata da tutti gli Stati membri.
- Conversione dei periodi di assicurazione: l'articolo 13 comprende una disposizione dettagliata che consente agli Stati membri di convertire, ai fini della totalizzazione, i periodi di assicurazione espressi in unità diverse. La proposta della Commissione mirava a semplificare questa disposizione derivata dal regolamento (CEE) n. 574/72. Essa si basava sul presupposto che fossero utilizzate solo settimane da cinque giorni. La discussione in seno al Consiglio ha dimostrato che questo non era il caso, poiché la legislazione di alcuni

Stati membri prescrive ancora il calcolo (almeno per alcuni regimi) in base ad una settimana di 6 o 7 giorni (ad esempio nel caso dei lavoratori autonomi). La Commissione quindi è d'accordo a includere questa disposizione nel testo per il momento. La tabella di conversione garantisce che la conversione dei periodi non comporta alcuna perdita di periodi assicurati. Inoltre sarà utilizzata come strumento comune per un processo automatico di calcolo, riducendo quindi il rischio di errori.

- Termini per la presentazione e il pagamento dei crediti tra Stati membri (emendamenti da 164 a 167): il Consiglio ha ritenuto necessario estendere i termini proposti dal Parlamento e dalla Commissione per la presentazione e il pagamento dei crediti, nonché per la soluzione delle contestazioni (12 mesi per la presentazione dei crediti, 18 mesi per il pagamento dei crediti e 36 mesi per la soluzione delle contestazioni). Alcuni Stati membri erano dell'opinione che qualsiasi riduzione di tali termini potesse essere introdotta solo alla luce dell'esperienza e del progresso tecnologico. La Commissione, in certa misura, condivide questo approccio. La procedura è stata migliorata e suddivisa in fasi. La Commissione riconosce la mancanza d'esperienza con questa nuova procedura. Inoltre la Commissione accetta la clausola di revisione introdotta nell'articolo 87 perché il lavoro attualmente svolto dalla commissione di controllo, che assiste la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, ha già prodotto risultati positivi. Alla luce di quanto precede, la Commissione può sostenere la posizione comune del Consiglio.
- Articolo 26, paragrafo 6 – emendamento 79: la Commissione ha accolto l'emendamento del Parlamento europeo relativo al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno per una persona che accompagna una persona con disabilità. Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea e tenendo conto dei limiti di un regolamento volto a coordinare e non armonizzare la legislazione in materia di sicurezza sociale, la Commissione riconosce che la questione rientra nel campo della legislazione nazionale. La posizione del Consiglio è concorde con l'attuale legislazione riguardante le spese di viaggio che non sono separabili dalle cure mediche dell'assicurato. La Commissione quindi accetta la posizione comune del Consiglio su questo punto. La situazione dei pazienti disabili e degli accompagnatori (e anche delle persone che accompagnano bambini per quanto riguarda le loro spese di viaggio e soggiorno) potrebbe essere trattata con un altro strumento legislativo con una base giuridica volta ad armonizzare le legislazioni nazionali.

#### **4. CONCLUSIONE**

La Commissione è stata particolarmente vigile in modo da garantire che i diritti individuali dei cittadini siano mantenuti, ad esempio nel campo delle malattie professionali, degli infortuni sul lavoro e delle prestazioni familiari. La Commissione riconosce la difficoltà di questo compito e la diversità e le specificità della legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale dei 27 Stati membri. La Commissione concorda che è necessario un certo livello di flessibilità nella procedure, ad esempio per quanto riguarda i limiti di tempo.

La Commissione sottolinea che l'accordo di migliorare la cooperazione tra istituzioni degli Stati membri mediante una rete comune sicura per lo scambio elettronico di informazioni ai fini della sicurezza sociale (EESSI) costituisce una caratteristica principale del coordinamento modernizzato a norma del regolamento (CE) n. 883/04. La cooperazione tra istituzioni della sicurezza sociale nell'ambito delle questioni finanziarie è stata chiarita e meglio strutturata.

La Commissione ritiene che la posizione comune del Consiglio migliori alcune delle misure contenute nella proposta della Commissione. In particolare chiarisce certi criteri con il risultato che alcuni dei concetti chiave fissati nel regolamento di base saranno applicati in modo più omogeneo, ad esempio la determinazione della legislazione applicabile o il distacco dei lavoratori. Ciò rappresenta un progresso per tutti gli interessati. La Commissione nota inoltre che la posizione comune del Consiglio tiene conto in larga misura degli emendamenti del Parlamento europeo.

La Commissione ritiene che il compromesso raggiunto dal Consiglio sulle questioni più sensibili costituisca l'inizio di un processo dinamico che consentirà a tutti gli Stati membri di allinearsi con la posizione del Parlamento europeo. La Commissione riconosce il valore di questo processo si impegnerà in modo da perseguirlo e apportarvi il suo contributo.

Infine l'adozione del presente regolamento è indispensabile per l'applicazione del regolamento (CE) n. 883/04 nel 2010. Il regolamento (CE) n. 883/04 migliora i diritti alla sicurezza sociali dei cittadini che esercitano il loro diritto alla libera circolazione. Una volta in vigore il regolamento (CE) n. 883/04 avrà un effetto diretto sulla vita quotidiana di milioni di cittadini dell'UE.

Alla luce di quanto precede, la Commissione sostiene la posizione comune del Consiglio.